



COMUNE DI TRAPPETO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N° 16

DEL 19-06-2023

Oggetto: Interventi di diserbo e pulizia di appezzamenti di terreni a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale art. 54 Lett. C del Decreto legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art 15 della Legge 24.02.1992 n°225;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Che tale ordinanza avrà valore, oltre al periodo menzionato per la prevenzione degli incendi di interfaccia e fondi incolti, anche negli altri periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, di rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06.04.1996 e n° 14 del 31.08.1998 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la precedente Ordinanza n° 22 del 19/04/2022;

Visto il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali Contigibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.L.vo n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto gli artt. 29, 30 e 31 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni,

Vista la Legge Regionale n. 14 del 14.06.2006.

ORDINA

a) Durante il periodo compreso **tra il 15° Giugno ed il 15 Ottobre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali regionali e statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- parcheggiare su aree in presenza di erba secca;

b) I proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade tenendo i terreni di cui sopra, almeno per una fascia di 10 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di rifiuti o quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati tutto l'anno e, comunque, **entro e non oltre il 15° Giugno di ogni anno**, per riprenderli dopo il **15 Ottobre**, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo, se necessario, anche all'assistenza della Forza Pubblica;

c) La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00. Tale fascia, che dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura, si estende a 20 metri per i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive.

Durante la semina e, per quanto possibile, anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di metri 200, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, prive dei parafuoco sopra citati.

d) La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno sempre essere eliminate per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

L'obbligo della fascia protettiva si estende a 20 metri per i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive.



e) I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00;

f) I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

g) I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

1) Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 51,00** ad **euro 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n°16.

2) La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n°689, con provvedimento del sindaco.

3) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessate fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione minima di **euro 168,00** determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, e comunque nella misura compresa da €. 10.33 a €. 103.29 per ogni cento metri di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.

4) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 519,67**, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006.

5) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo **dal 15° Giugno al 15 Ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Vigili del Fuoco
- Corpo Forestale
- Polizia Municipale
- Carabinieri
- Questura

tel. 115

tel. 1515

tel. 091/8788691

tel. 112

tel. 113

DISPONE

• che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e inserita nel sito ufficiale del Comune di Trappeto

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Palermo, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, al Dipartimento Regionale Della Protezione Civile di Palermo, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Palermo, al Comando della Guardia di Finanza di Partinico, al Commissariato di P.S. di Partinico, alla Stazione dei Carabinieri di Trappeto, al Comando di Polizia Municipale di Trappeto, al Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Trappeto.

La presente ha validità di anni uno dalla data del rilascio.

Dalla Residenza Municipale li 19/04/2023


IL SINDACO
Santo Cosentino

